



# COMUNE DI STOPPO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

### OGGETTO:

**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PRORPIA (IMU). PROVVEDIMENTI**

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di marzo alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>ROVERA Paolo</b>	Sindaco	X	
<b>AIMAR Alessandra</b>	Vice Sindaco	X	
<b>DE RENZIS Roberto</b>	Consigliere	X	
<b>AGNESE Chiaffredo</b>	Consigliere	X	
<b>ARNAUDO Alessandro</b>	Consigliere		X
<b>BOTTERO Roberta</b>	Consigliere	X	
<b>CUCCHIETTI Giorgio</b>	Consigliere	X	
<b>GHIGNONE Roberto</b>	Consigliere	X	
<b>ISOARDI Adriano</b>	Consigliere	X	
<b>LEINARDI Enrico</b>	Consigliere	X	
<b>PEIRONA Ludovico</b>	Consigliere	X	
Totale		10	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa ZEROLI Dott.ssa Sonia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ROVERA Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- con i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ( Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale ( IUC) ( decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC ( Imposta Unica Comunale) è composta da : IMU ( Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e da una componente riferita ai servizi che si articola in TASI (Tributo servizi indivisibili), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore nonché dall'utilizzatore dell'immobile e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, e dalla TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del d.lgs 446/1997 possono disciplinare l'imposta unica comunale, nelle sue tre componenti, fermi restando i principi ed i limiti fissati dalla legge;
- È demandata al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e delle tariffe riferite alle tre componenti impositive;
- Con deliberazione adottata in data 16 luglio 2014 n. 16 il consiglio Comunale ha adottato il regolamento sulla IUC;

DATO ATTO, pertanto, che l'art. 1 della L.147/2013 nell'istituire a decorrere dal 2014 l'imposta unica comunale (comma 639) di cui l'IMU è una componente, prevede, al comma 703 che " l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";

Richiamata, quindi, la disciplina oggi in vigore ed in particolare evidenziato quanto segue:

- ✓ L'art 13 del DL.201/2011 ai sensi del quale: L'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le

relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare. A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- ✓ il comma 3 dell'art. 13 del DI 201/2011<sup>o</sup> sensi del quale: " La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: 0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

- ✓ il comma 708 art 1 della L 147/2013 ai sensi del quale: "A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011";

CONSIDERATO che il valore catastale ai fini I.M.U. e T.A.S.I. è costituito dalla rendita iscritta a catasto rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (Esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1

Per i terreni agricoli il valore catastale è costituito dalla rendita iscritta a catasto rivalutata del 25% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- 75 per i terreni posseduti e coltivati dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale iscritti nella previdenza agricola;
- 135 per i terreni posseduti da proprietari non iscritti nella previdenza agricola;

VISTO il regolamento I.U.C. adottato con deliberazione consiliare n. 16 del 16/07/2014, esecutivo ai sensi di legge;

DATO ATTO che con il presente provvedimento si determina solo lo aliquote I.M.U. per l'anno 2018;

RICHIAMATA la propria precedente delibera consiliare n. 12/2017 con cui sono state determinate le aliquote IMU per l'anno 2017;

RITENUTO di dover confermare le aliquote IMU per l'anno 2018 come da prospetto sotto riportato:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ALIQUTA</b> <i>(per mille)</i>
Fabbricati categoria catastale D/10 ed altri fabbricati strumentali all'agricoltura	<b>ESENTI</b> <b>(comma 708 Legge 147/2013)</b>
Fabbricati categoria catastale D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9	<b>9,1 per mille</b>
Abitazioni principali, escluse le Cat. A/1,A/8 e A/9 e loro pertinenze indicate nel punto successivo	<b>ESENTI</b> <b>( Ai sensi Legge 147/2013 – commi 707 -718)</b>
Abitazione principale Cat. A/1,A/8 e A/9	

comprese le pertinenze e la Categoria catastale C/1	<b>4.0 per mille</b>
Aliquota ordinaria	<b>9,1 per mille</b>
Aree fabbricabili	<b>9,1 per mille</b>

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione " le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali ";

b) l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ";

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 è stato prorogato al 28.02.2018 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 29 dicembre 2017 e che con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato in GU, serie generale, n. 38 del 15.02.2018, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018;

DATO ATTO che la Legge di Bilancio per l'anno 2018 (Legge n. 205/2017 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29/12/2017) modifica il Comma 26 della legge di stabilità 2016 prevedendo la sospensione anche per l'annualità 2018 dell'efficacia (...) delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

RICHIAMATA la propria precedente delibera consiliare n. 12 del 29 marzo 2017 con la quale sono state determinate le aliquote IMU per l'anno 2017;

DOPO ampia ed esauriente discussione in merito;

DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole espresso, sotto il profilo tecnico/amministrativo da parte del Segretario comunale e sotto il profilo contabile espresso da parte del Responsabile del servizio ex art. 49 D.Lvo 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b9 D.L. 10.10.2012, n. 174 e sm.i.;

Con votazione favorevole ed unanime espressa per alzata di mano;

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Stroppo. Responsabile Procedimento: Zeroli Sonia (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

## **DELIBERA**

- 1) di approvare integralmente la premessa narrativa e di riconfermare con decorrenza dal 01/01/2018, la misura dell'imposta municipale propria ( IMU) nelle risultanze di cui al prospetto sotto riportato:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ALiquOTA</b> <i>(per mille)</i>
Fabbricati categoria catastale D/10 ed altri fabbricati strumentali all'agricoltura	<b>ESENTI</b> <b>( comma 708 Legge 147/2013)</b>
Fabbricati categoria catastale D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9	<b>9,1 per mille</b>
Abitazioni principali, escluse le Cat. A/1,A/8 e A/9 e loro pertinenze indicate nel punto successivo	<b>ESENTI</b> <b>( Ai sensi Legge 147/2013 – commi 707 -718)</b>
Abitazione principale Cat. A/1,A/8 e A/9 comprese le pertinenze e la Categoria catastale C/1	<b>4.0 per mille</b>
Aliquota ordinaria	<b>9,1 per mille</b>
Aree fabbricabili	<b>9,1 per mille</b>

2) di stabilire che il relativo versamento per l'anno 2018 venga effettuato preferibilmente con il Modello F24 in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre. E' consentito effettuare un unico versamento entro la scadenza della prima rata. Non si versa l'imposta annua dell'aliquota inferiore ad Euro 6,00 (Sei);

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 ( L.n. 241/20119 e della nota MEF prot 5345/2012 del 6 aprile 2012;

4) di dare mandato al Responsabile del servizio per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, intendendosi fin d'ora valido e rato ogni suo atto;

Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 – 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to : ROVERA Paolo

**IL SEGRETARIO**  
F.to : ZEROLI Dott.ssa Sonia

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA**

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituto dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174

Stroppo, li 19/03/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to:ZEROLI Dott.ssa Sonia

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituto dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174

Stroppo, li 19/03/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**  
F.to:ROVERA Paolo

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/04/2018 al 24/04/2018 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Stroppo, li 09/04/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.toZEROLI Dott.ssa Sonia

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
ZEROLI Dott.ssa Sonia

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Stroppo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

## RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione